



COMUNE DI CASTELLANZA

N.Prof.: 24428/2014 Data: 18/12/2014
Ufficio: 08 TRIBUTI/ECONOMATO
Copia A: SEGRETERIA

Allegati.: NO

AVV. RICCARDO SASSI
AVV. ST. GIADA SCARAMUZZINO
PIAZZA FRUA, 1 - LEGNANO (MI)
TEL. 0331/453472
TEL. / FAX. 0331/593208
studiolegalesassi@gmail.com

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

ATTO DI CITAZIONE

COPIA
x notificato

Il Sig. **Luigi Colombo**, nato a Casorezzo (MI) l'11/12/1940, residente in Castellanza (VA), Via Nizzolina n. 7, Cod. Fisc. CLM LGU 40T11 B989Z, rappresentato e difeso giusta delega a margine del presente atto dall'Avv. **Riccardo Sassi** (C.F. SSSRCR78R23D198Y - pec: riccardo.sassi@milano.pecavvocati.it) e dall'Avv.st. **Giada Scaramuzzino** (C.F. SCRGDI78M49I138L - giada.scaramuzzino@pec.it), del Foro di Milano, presso i quali è elettivamente domiciliato in Legnano (MI), Piazza Frua n. 1

espone quanto segue

In data 17/03/2011, alle 15:00 circa, il Sig. Colombo Luigi si trovava quale pedone sul marciapiede di Via Nizzolina in Castellanza, in prossimità del civico n. 4, quando a causa di una sconessione del marciapiede stesso, non segnalata in alcun modo, inciampava e cadeva rovinosamente a terra.

Il Sig. Colombo accusando forte dolore ed impossibilità nel muovere la mano sinistra si recava al Pronto Soccorso della Clinica Mater Domini di Castellanza, ove, dopo esame clinico e radiografico, veniva riscontrata una frattura dell'epifisi distale del radio con distacco della stiloide ulnare (doc.ti 1 e 2).

Dopo una provvisoria immobilizzazione, il Sig. Colombo veniva rimandato al giorno dopo per visita specialistica ortopedica e per l'applicazione di un gesso.

Il giorno dopo, difatti il Sig. Colombo, dopo una notte insonne a causa del forte dolore all'arto, si ripresentava presso il nosocomio e gli veniva applicato apparecchio gessato brachimetacarpale e dimesso con indicazione di prognosi di 30 giorni (doc.ti 3,4 e 5).

Nei giorni successivi al trauma, il Sig. Colombo lamentando ancora forte dolore si vedeva costretto a recarsi nuovamente all'ospedale dove veniva eseguita gipsotomia con parziale risoluzione dei sintomi (doc. 6).

In data 14 aprile 2014 veniva eseguita la rimozione del gesso e eseguita radiografia di controllo in cui veniva confermata "la frattura intraarticolare dell'estremo distale del radio con discreta composizione e scarsa formazione di callo osseo. Permane distacco della stiloide ulnare" (doc.ti 7 e 8).

Procura speciale
Delego a rappresentarmi e difendere in ogni stato e grado del presente procedimento, anche nella eventuale fase di opposizione, in grado di appello e nel processo di esecuzione l'avvocato **Riccardo Sassi** e l'avvocato st. **Giada Scaramuzzino**, disgiuntamente tra loro, attribuendogli ogni più ampio potere, compreso quello di farsi sostituire, nominare procuratori domiciliatari, transigere e conciliare le controversie ed effettuare chiamate di terzi. Eleggo domicilio nello Studio degli stessi in Legnano, Piazza Frua, 1.

Per autentica:

Veniva in seguito prescritto ciclo di FKT che l'attore sino al 29 maggio 2014 (doc.ti 9 e 10).

Il Sig. Colombo ultimato il ciclo di terapia prescritta continuava a lamentare, così come lamenta tuttora, una riduzione della forza nell'arto e presenza di formicolio in zona nervo mediano alla mano sinistra (doc. 11) per cui veniva controllato dal medico curante che prescriveva una EMG.

Dall'esame sopra indicato emergeva infatti una "sofferenza di moderate entità del nervo mediano sinistro" (doc. 12).

Ad oggi i sintomi ut sopra descritti persistono, come meglio si spiegherà nel proseguo dell'atto.

* * * * *

Dalla descrizione della dinamica del sinistro appare chiaro come la caduta in terra dell'odierno attore e le conseguenti lesioni siano derivate unicamente dalla disconnessione e dal dissesto del manto stradale del marciapiede percorso dal Sig. Colombo, creando una vera e propria situazione di pericolo in alcun modo segnalata.

Il Sig. Colombo provvedeva immediatamente a segnalare l'accaduto direttamente al Comune di Castellanza con allegata idonea documentazione fotografica attestante le condizioni di grave disconnessione e sollevamento del manto stradale in cui si trovava il marciapiede in questione (doc. 13 e 14).

Nonostante tale denuncia e segnalazione, avvenuta in data 22.03.2014, sullo stato di pericolo del marciapiede de quo, alcun intervento in loco veniva effettuato da parte del Comune, neppure mediante idonee segnalazione del pericolo per i terzi utenti della pertinenza comunale.

* * * * *

A seguito della richiesta danni inviata direttamente al Comune di Castellanza da parte dell'odierno attore, l'ente trasmetteva tutto alla propria compagnia assicuratrice, la quale, con comunicazione del 16 luglio 2014, e dopo aver sottoposto l'attore a visita medico legale, rigettava ogni richiesta di risarcimento avanzata, ritenendo non sussistente alcuna responsabilità da parte del Comune di Castellanza nel caso de quo (doc.ti 15, 16 e 17).

Il Sig. Colombo così si vedeva costretto a rivolgersi ad un legale di fiducia, il quale provvedeva, mediante raccomandata del 21.07.2014, ad intervenire nella posizione e a

richiedere formalmente il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'attore nel sinistro de quo (doc.ti 18 e 19).

Purtroppo neppure l'intervento del sottoscritto difensore ha sortito l'effetto sperato: nonostante diversi colloqui avuti con la liquidatrice incaricata a seguire la vertenza e nonostante uno scambio di corrispondenze (doc.ti 21 e 22), la compagnia assicuratrice ingiustificatamente, non riconosceva alcun tipo di risarcimento omettendo anche di riscontrare le corrispondenze di sollecito inviate.

A seguito dell'infondato silenzio e diniego espresso dalla Compagnia di Assicurazione, in data 23.09.2014, il sottoscritto difensore riteneva opportuna rivolgersi anche direttamente al Sindaco del Comune di Castellanza, Dott. Fabrizio Farisoglio, per renderlo edotto di quanto stava accadendo ad un proprio concittadino, chiedendo in particolare, in primis, un intervento volto a segnalare adeguatamente la situazione di pericolo causata dal grave dissesto del manto stradale del marciapiede de quo, onde evitare la caduta di altri pedoni, ripristinando in tempi rapidi la sede stradale ammalorata (doc. 22).

Solamente a seguito di tale segnalazione diretta al Sindaco, nel mese di settembre 2014, veniva transennata l'intera zona ammalorata, ritenendola difatti pericolosa per gli utenti della strada, evitando in questo modo che il sollevamento e la sconnessione del manto stradale potesse causare altre cadute (vedasi mail del 2.10.2014 quale doc. 22 e doc.23).

Sono però passati ben sei mesi dalla caduta dell'odierno attore e sono state necessarie diverse segnalazioni per ottenere un intervento concreto da parte del Comune di Castellanza sul luogo del sinistro!

Questo però non ha modificato la sostanza, nel senso che nonostante l'applicazione delle transenne sul marciapiede, avendo quindi riconosciuto il Comune la pericolosità del manto stradale de quo, la posizione della Compagnia di Assicurazione non è stata rivista (doc. 24) e pertanto il Sig. Colombo è costretto ad intraprendere la presente iniziativa per ottenere il giusto risarcimento dei danni subiti e subendi a causa del sinistro in esame.

* * * * *

An debeat.

Nella narrazione dei fatti sopra riportata e dalla inequivoca documentazione prodotta, risulta evidente la esclusiva responsabilità del Comune di Castellanza nella causazione del sinistro in oggetto ed in relazione a tutti danni subiti dall'odierno attore, essendo non

contestabile la specifica obbligazione di custodia in capo all'ente relativamente alla manutenzione dei beni quali strade e marciapiedi.

Custodia e manutenzione che nel caso *de quo* è stata colpevolmente completamente omessa da parte del Comune: è evidente il grave dissesto del manto stradale del marciapiede, così come la situazione di pericolo che la mancata manutenzione dello stesso ha creato; il tutto senza alcuna segnalazione di sorta tanto da non essere in alcun modo evitato il passaggio dei pedoni, come infatti accaduto all'odierno attore; il quale è rovinato in terra mentre percorreva tale tratto di strada difettoso.

Lo stato di rovina e di trascuratezza in cui si trovava il marciapiede è stato determinate nella caduta del Sig. Colombo e nella causazione di tutti i danni patiti e patienti da parte dello stesso.

A quanto costa all'odierno attore, lo stato dei luoghi è rimasto inalterato, nel senso che non sono stati effettuati interventi volti a eliminare i difetti del marciapiede, ma sono solo state applicate delle transenne (sei mesi dopo l'incidente!) per evitare appunto che la sconnessione del manto stradale possa causare altri danni/cadute, riconoscendo così la situazione di pericolo e di rovina del tratto interessato (vedasi doc. 22 e 23 in atti).

Stante la suesposta dinamica del sinistro, ai sensi dell'art. 2051 c.c., appare inconfutabile la responsabilità del Comune di Castellanza, ente proprietario del marciapiede ove si è verificato il sinistro *de quo*, che non aveva provveduto a che fosse correttamente ed opportunamente bonificato il manto stradale, lasciando in quel punto (particolarmente corrugato), affossamenti e rialzi ravvicinati, tali da costituire pericolo ed insidia al passaggio dei pedoni come il Sig. Colombo.

La Suprema Corte assumendo sul punto un rinnovato indirizzo giurisprudenziale è andata affermando l'assunto in forza del quale: *"Allorquando invochi la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. contro una Pubblica Amministrazione in relazione a danno originatosi da bene demaniale o patrimoniale soggetto ad uso generale, il danneggiato non è onerato della dimostrazione della verifica del danno in conseguenza dell'esistenza di una situazione qualificabile come insidia o trabocchetto, bensì esclusivamente – come di regola per l'invocazione della suddetta norma – dell'evento dannoso e del nesso causale fra la cosa e la sua verifica"* (Corte di Cassazione – Sezione III civile – Sentenza 30 giugno- 1 ottobre 2004 n. 19653).

Occorre, pertanto, evidenziare una netta inversione di tendenza da parte della recente giurisprudenza in ordine alla valutazione della responsabilità della P.A. per i danni patiti dagli utenti a causa del difetto di manutenzione dei beni quali strade e marciapiedi: sostanzialmente non si applicherebbe più l'art. 2043 c.c. che impone al danneggiato l'onere di dimostrare anche la colpa della P.A., ma l'art. 2051 c.c. che prevede un'inversione dell'onere della prova ed un caso di fatto di responsabilità oggettiva del proprietario della strada o del marciapiede.

Alla luce di detto rinnovato indirizzo della giurisprudenza di legittimità appare del tutto evidente, nella fattispecie de qua, la totale responsabilità della Pubblica Amministrazione convenuta, ed il conseguente diritto del sig. Colombo ad ottenere l'integrale risarcimento dei danni subiti a seguito dell'incidente di cui è causa.

L'art. 2051 c.c., pone, infatti, una presunzione di responsabilità a carico di colui che ha il dovere di custodia della cosa, in quanto proprietario, usufruttuario, enfiteuta o conduttore. Mentre a carico del danneggiato grava il solo onere di dimostrare il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno subito; ossia la dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (Cass. 2075/2002).

Ne è derivata così una sostanziale indifferenza dei concetti di insidia e trabocchetto poiché il danneggiato non ha più l'onere di fornire, appunto, la prova dell'insidiosità dell'ostacolo che ritiene di aver individuato, per esempio nel caso de quo sul marciapiede comunale. Tutto ciò quindi attiene al principio fondamentale consistente nel legittimo affidamento che l'utente pone sulle regolarità del manto stradale o della superficie del marciapiede, in difetto di segnalazioni di evidenti malformazioni del terreno o comunque pericoli.

Ad ogni modo, ciò che può risultare certo e consolidato è l'assunto, già da lungo tempo sostenuto dalla più autorevole dottrina, secondo cui *"al danneggiato non può farsi carico della prova anche dell'insidia e del trabocchetto, estranei alla responsabilità ex art. 2051 c.c., così come della condotta omissiva o commissiva del custode, dovendo invero limitarsi a provare la sussistenza dell'evento ed il suo rapporto di causalità con la cosa"* (Vincenzo Carbone, Responsabilità della P.A. ex art. 2051 c.c., in Corriere Giuridico, 2006, 4, 462; V. le opinioni già espresse da: Alpa-Bessone, La responsabilità Civile,

Milano, 1980, 2; Rodotà, Il problema della responsabilità civile, Milano, 1975, 153 ss.; Geri, La responsabilità civile da cose in custodia, animali e rovine di edificio, Milano, 1974, 74; Trimarchi, Rischio e responsabilità oggettiva, Milano, 1961, 100).

Orbene, nel caso di specie, la presenza del nesso di causalità tra il dissesto del manto stradale del marciapiede ed il verificarsi dell'evento dannoso appare pienamente provata, anche documentalmente, nonché desumibile in via immediata e diretta alla luce dei più elementari principi di causalità materiale; non può, d'altro canto, fondatamente negarsi la sussistenza del nesso eziologico tra i danni subiti dal sig. Colombo e la circostanza che il medesimo sia rovinosamente caduto a terra per la presenza del dissesto sul manto del marciapiede in questione.

Pertanto, l'onere probatorio incombente sull'odierno attore va ritenuto pienamente assolto, sebbene l'istante sin dal presente atto chieda ammettersi prova per testi sulle circostanze riportate nella narrativa che precede.

Inoltre, in via del tutto subordinata, occorre rilevare come laddove ci si volesse ostinare a negare, conformemente ad un indirizzo giurisprudenziale minoritario e sorpassato, l'applicabilità al caso di specie del regime di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., la pretesa risarcitoria avanzata dal sig. Colombo sarebbe da considerarsi parimenti fondata, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., ritenuto appunto pienamente assolto da questa difesa l'ulteriore onere probatorio avente ad oggetto la colpa del Comune di Castellanza.

L'odierno convenuto, infatti, oltre a non aver garantito il buono stato di manutenzione del manto stradale, ha, altresì, colpevolmente omesso di segnalare lo stato di pericolo presente nel marciapiede ove si è verificato il sinistro, stato di pericolo pienamente confermato dal fatto che solo successivamente alle segnalazione del Sig. Colombo e del sottoscritto legale il Comune provvedeva a transennare la zona interessata.

«E' consolidata affermazione di questo giudice di legittimità che, in tema di responsabilità per danni da beni di proprietà della Pubblica amministrazione, qualora non sia applicabile la disciplina di cui all'art. 2051 cod. civ., in quanto sia accertata in concreto l'impossibilità dell'effettiva custodia del bene, a causa della notevole estensione dello stesso e delle modalità di uso da parte di terzi, l'ente pubblico risponde dei pregiudizi subiti dall'utente, secondo la regola generale dell'art. 2043 cod. civ., norma che non limita affatto la responsabilità della P.A. per comportamento colposo alle sole

ipotesi di esistenza di un'insidia o di un trabocchetto. Conseguentemente, secondo i principi che governano l'illecito aquiliano, graverà sul danneggiato l'onere della prova dell'anomalia del bene, che va considerata fatto di per se idoneo - in linea di principio - a configurare il comportamento colposo della P.A., mentre spetterà a questa dimostrare i fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia o l'impossibilità di rimuovere, adottando tutte le misure idonee, la situazione di pericolo».(Cass. civ. Sez. III, Sent., 18-11-2010, n. 23277).

* * * * *

Quantum debeatur.

Con la presente azione giudiziaria si intende richiedere il giusto risarcimento dei danni subiti dall'attore quantificati sulla base della perizia medico-legale effettuata dal Dott. Domenico Accardo, Specialista in Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale di Saronno. La situazione del Sig. Colombo è alquanto seria e compromessa ed il danno subito rilevante, come emerge dalla documentazione clinica in atti prodotta e dalla relativa valutazione medico legale (doc. 25).

In particolare il danno può essere così complessivamente quantificato sulla base dei vigenti parametri (Tabelle 2014 Tribunale di Milano), così come anche quantificato alla compagnia assicuratrice del Comune in data 21.10.2014 (doc. 26):

I.T.A. giorni 30	Euro	2.880,00
I.T.P. 50% giorni 15	Euro	720,00
I.T.P. 25% giorni 30	Euro	720,00
Danno biologico 15%	Euro	33.868,00
<hr/>		
TOTALE	Euro	38.188,00

oltre rimborso spese mediche sostenute e sostenende da quantificarsi in corso di causa.

* * * * *

Tutto ciò premesso il Sig. Luigi Colombo, come sopra rappresentato e difeso

c i t a

il **Comune di Castellanza**, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato per la carica presso la casa comunale di Castellanza, Viale Rimembranze, 4, Castellanza

(VA), a comparire avanti al Tribunale di Busto Arsizio, all'udienza del 25 marzo 2015, ore 9:00, invitando il convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza innanzi indicata ovvero fissanda dal giudice designando ai sensi e nelle forme dell'art. 166 c.p.c., e a comparire all'udienza indicata ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c., con avvertimento che in difetto di tempestiva costituzione si procederà in sua declaranda contumacia, che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'art. 38 e 167 c.p.c. e che se intende chiamare in causa un terzo deve farne richiesta ai sensi dell'art. 269 c.p.c., per ivi sentir accogliere le seguenti

conclusioni

Piaccia all'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

Nel merito:

- accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Comune di Castellanza, in persona del Sindaco *pro tempore*, nella causazione del sinistro occorso al Sig. Luigi Colombo in data 17.03.2014 e di cui in narrativa,
- conseguentemente, per l'effetto, condannare il Comune di Castellanza, in persona del Sindaco *pro tempore*, all'integrale risarcimento di tutti i danni patiti e *patiendi* dal Sig. Luigi Colombo in conseguenza di detto sinistro che si quantificano, allo stato, nella complessiva somma di € 38.188,00, oltre interessi dalla data del sinistro al saldo effettivo, o nell'altra somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa e che l'Ill.mo Tribunale adito riterrà di giustizia.
- Con vittoria di spese, e competenze di giudizio.

In via istruttoria:

- Si chiede, occorrendo, ammettersi CTU medico-legale sulla persona del Sig. Luigi Colombo al fine di valutare natura ed entità delle lesioni subite in conseguenza del sinistro *de quo*.
- Ammettersi prova testimoniale sulle circostanze esposte in narrativa da intendersi qui integralmente ritrascritte, formulate in termini positivi, scevre da valutazioni e precedute da "Vero che" (con riserva comunque di formulare specifici capitoli e di indicare i testimoni);

- Con ogni più ampia riserva istruttoria, anche di miglior capitolazione, indicazione di testimoni e produzioni documentali, in assegnandi termini di legge che sin d'ora si chiedono.

Si producono in copia i seguenti documenti:

- 1) Referto Pronto Soccorso Mater Dominus Humanitas di Castellanza del 17.03.2014;
- 2) referto rx polso del 17.03.2014;
- 3) referto Pronto Soccorso del 18.03.2014;
- 4) visita specialistica del 18.03.2014;
- 5) referto rx polso del 18.03.2014;
- 6) visita specialistica del 26.03.2014;
- 7) visita specialistica del 14.04.2014;
- 8) referto rx polso del 14.04.2014;
- 9) prescrizione ciclo di FKT del 07.05.2014;
- 10) dettaglio ciclo di terapie effettuate dal Sig. Colombo sull'arto in questione;
- 11) breve relazione del 29.05.2014 sull'esito delle terapie effettuate dal Sig. Colombo;
- 12) referto esame EMG del 07.10.2014;
- 13) denuncia sinistro del 22.03.2014 effettuata dal Sig. Colombo e depositata presso il Comune di Castellanza;
- 14) documentazione fotografica stato dei luoghi ed allegata alla denuncia del 22.03.2014;
- 15) comunicazione del Comune di Castellanza del 29.04.2014;
- 16) richiesta visita medico legale da parte dell'assicurazione inviata al Sig. Colombo e datata 06.06.2014;
- 17) diniego al risarcimento comunicato al Sig. Colombo del 16.07.2014;
- 18) raccomandata del 21.07.2014 di intervento dell'Avv. Riccardo Sassi;
- 19) comunicazione del comune del 29.07.2014;
- 20) sollecito compagnia assicuratrice del Comune del 08.09.2014;
- 21) corrispondenza del 15.09.2014 dell'Avv. Sassi con la compagnia assicuratrice del Comune;

- 22) scambio di corrispondenze fra l'Avv. Riccardo Sassi ed il Sindaco del Comune di Castellanza dal 23.09.2014 al 03.10.2014;
- 23) fotografie dell'intervento del Comune sul marciapiede ammalorato;
- 24) corrispondenza del 3.10.2014 dell'Avv. Sassi alla compagnia assicuratrice del Comune;
- 25) relazione medico-legale del 20.10.2014 sulla persona del Sig. Colombo;
- 26) ennesima richiesta danni del 21.10.2014 inviata dall'Avv. Sassi alla compagnia del Comune.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 DPR. n. 115/02 e successive modifiche, si dichiara che il valore della presente controversia è pari ad €. 38.188,00, e che pertanto il contributo unificato di iscrizione a ruolo è di €. 518,00.

Ad ogni effetto di legge il sottoscritto procuratore dichiara di voler ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente n. di telefax 0331-593208 e/o indirizzo di posta elettronica certificata: riccardo.sassi@milano.pecavvocati.it; giada.scaramuzzino@pec.it.


~~Salvis iuribus~~

Legnano, il 10/12/2014

Avv. Riccardo Sassi



Avv. st. Giada Scaramuzzino



Relata di notifica

A richiesta del Sig. Luigi Colombo e per esso a richiesta dell'Avv. Riccardo Sassi e dell'Avv. st. Giada Scaramuzzino io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'ufficio notifiche presso il Tribunale di Busto Arsizio, ho notificato il suesteso atto di citazione al Comune di Castellanza, in persona del Sindaco *pro tempore*, presso la casa comunale di Castellanza, Viale Rimembranze n. 4, Castellanza (VA), ed ivi a mani di

A mani di: D' ANTONO LUCIANA
Impiegato dip. te incaricato alla ricezione
~~Per il Comune di Castellanza - sigillata con trascritto n. croa.~~
tale qualificatosi, capace e temp. con-
vivente, che si incarica della consegna
domiciliatario-destinatario e familiari
conviventi al momento assenti.

18/12/14

UFFICIALE GIUDIZIARIO
AREA DIRETTIVA
Dott.ssa Margaret R. Fava